

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria ed in prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI TRA I COMUNI DI SPERLONGA, MONTE SAN BIAGIO, CAMPODIMELE E LENOLA. RINNOVO

L'anno duemiladiciotto addì undici del mese di Settembre alle ore 18,00 nella sede comunale;
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS
MAGNAFICO FERNANDO		SI

C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI		8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO SEVERINO	SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. IZZI PAOLA	SI	
6. GUGLIETTA ANGELO	SI		12. PIETROSANTO CARLO	SI	
Tot.				12	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Pia FIORE**;
Essendo legale il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza il consigliere Guglietta Angelo** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 3 dell'ordine del giorno
Sono nominati scrutatori i Consiglieri **1. Verardi Francesco**
2. Nicelli Roberto **3. Guglietta Pasqualino**

Sono presenti gli Assessori esterni **De Filippis Alessandra, Pannozzo Giulio**

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali, registrati su audiocassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, depositati agli atti di questo Comune e ancorché non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa Pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.135 ha apportato modificazioni sia all’art. 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e sia all’art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148;
- l’art. 19, che detta “Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, riformula l’elenco delle funzioni fondamentali dei comuni che sostituisce quello contenuto nell’art. 21, comma 3, della L. 42/2009, comprendendo:
 - a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale.
 - m) servizi in materia statistica;
- qualora l’esercizio delle suddette funzioni risulti legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, queste vanno esercitate in forma associata, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l’approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell’informatica;
- il suddetto art. 19 del d.l. n. 95/2012 prevede che i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante unioni di comuni o convenzioni;

Che :

- con deliberazione nr. 45 del 24 Luglio 2018 il Consiglio comunale di Lenola ha approvato la convenzione quadro per l’esercizio in forma associata delle funzioni con i Comuni di Monte San Biagio, Sperlonga e Campodimele;
- l’art.5 della convenzione disciplina la durata della stessa in tre anni dalla stipula e la possibilità di rinnovo mediante consenso espresso con deliberazione dei consigli comunali;

Considerato che:

- la Convenzione, è uno strumento flessibile e facilmente adattabile alle innovazioni tecnologiche ed organizzative legate all'affermarsi dei processi di digitalizzazione della PA e, pertanto, il più congeniale agli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, in contesto di valorizzazione delle autonomie locali;
- la formula convenzionale è di sicuro interesse per gli Enti aderenti di qualsiasi dimensione anche a prescindere dalle disposizioni di cui in premessa;
- la scelta della Convenzione non richiede il raggiungimento obbligatorio di un numero minimo di abitanti, mentre alla stessa possono partecipare anche Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ovvero inferiore a 1.000 abitanti;
- il comma 2 dell'art.30 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.), prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano determinare: i fini; la durata; le forme di consultazione tra gli enti contraenti; i loro rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie reciproche;
- la Convenzione va approvata con deliberazione consiliare e non prevede indennità;
- la cooperazione intercomunale, attraverso lo strumento della convenzione, rappresenta l'unica via percorribile per superare le difficoltà organizzative e finanziarie degli enti locali;
- la sfida del presente è unire le forze intellettuali ed umane per stare e decidere insieme nell'interesse della comunità amministrata;
- vivere nelle realtà rurali con un livello di qualità dell'ambiente elevato e non avere servizi pubblici di pari livello è una sconfitta per la democrazia;
- una classe politica eletta ad amministrare il bene comune di un territorio deve superare ogni forma di campanilismo negativo trovando l'antidoto nella cooperazione solidale e sussidiaria tra comuni, con eletti capaci di assumere decisioni coraggiose al fine di migliorare i servizi pubblici e ridurre la pressione tributaria, l'unità nella diversità;
- efficienza ed efficacia sono due facce della stessa medaglia che si chiama buona amministrazione e si raggiungono facendo economia di scala tra enti che collaborano per gli stessi obiettivi;

Evidenziate:

- le responsabilità di natura contabile per gli organi politici e amministrativi comunali e le prevedibili sanzioni dirette per gli enti inadempienti;
- le opportunità di riorganizzazione ordinamentale, organizzativa e operativa soprattutto in un contesto di gestione coordinata, derivanti dalla piena applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii.) con riferimento alle gestioni informatizzate dei documenti, alle comunicazioni on-line con gli utenti, alle integrazioni delle banche dati, all'apertura dei dati (open data);

Atteso che:

- i Comuni di Sperlonga, Monte San Biagio, Campodimele e Lenola fanno parte dello stesso distretto socio-sanitario "Fondi-Terracina";
- già con deliberazioni del Consiglio Comunale di Monte San Biagio n. 53 del 11.01.2013, di Sperlonga n. 13 del 20.04.2013, di Campodimele n. 28 del 20.12.2012 e di Lenola n.45 del 24 luglio 2018, hanno approvato la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni comunali;

Ritenuto di disciplinare, con specifiche convenzioni e/o regolamenti attuativi attraverso la Giunta comunale la puntuale regolamentazione dell'organizzazione della gestione in forma associata delle singole materie sottese all'atto convenzionale, le ulteriori forme di consultazione tra gli enti nonché le relative intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa;

Tenuto conto delle attività svolte per attuare le finalità oggetto della convenzione in essere, attraverso gli atti propedeutici su citati approvati in ossequio della normativa vigente e altresì delle utilità di proseguire nella sperimentazione di cooperare per la gestione delle funzioni e dei servizi fondamentali così come individuati dall'art.19 del D.L. 95/2012;

Acclarato che i Comuni di Campodimele, Monte San Biagio, Sperlonga e Lenola intendono confermare la volontà di stare insieme per migliorare l'organizzazione dei servizi pubblici comunali, perseguire risparmi di spesa (Efficacia), ridurre la pressione tributaria e migliorare i servizi (efficienza) in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Convinti che l'associarsi deve uscire fuori dalla logica di un mero adempimento ma essere occasione di rilancio e di riforma delle istituzioni e capacità di superare gli ostacoli maggiori che sono stati individuati, nella mancanza di adeguati incentivi soprattutto in termini finanziari, nella resistenza del personale ad entrare in nuovi ambienti e in nuove logiche di lavoro, nella difficoltà di introdurre modelli innovativi di organizzazione e di gestione in forma associata, ma soprattutto in una visione campanilistica della comunità locali e nella scarsa apertura culturale da parte degli amministratori spesso gelosi delle loro prerogative;

Ritenuto opportuno approvare un nuovo schema di convenzione adeguato alla normativa vigente;

Vista l'allegata convenzione per la gestione in forma associata delle su richiamate funzioni fondamentali che si compone di n.16 articoli e ritenuto doverla approvare;

Visto il verbale della conferenza dei sindaci tenutasi il 27 agosto c.a. che approva lo schema della convenzione quadro Allegato "A"

Visto lo statuto comunale

Visto il D.lvo 267/2000

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati resi ai sensi dell'art.49 D.lvo 267/2000

Con votazione...di 8 favorevoli – 4 contrari,.

D E L I B E R A

Di Approvare lo schema di convenzione quadro composta da 16 articoli che allegato "A" al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale, per la gestione in forma associata delle funzioni comunali tra i Comuni di Campodimele, Monte San Biagio, Sperlonga e Lenola e per i fini previsti dal D.L. 78/2010 e D.L. 95/2012 e precisamente:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

m) servizi in materia statistica;

Demandare a successivi atti di Giunta la puntuale definizione dell'organizzazione della gestione in forma associata delle singole materie sottese all'atto convenzionale, le ulteriori forme di consultazione tra gli enti nonché le relative intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa;

Di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione

CON separata votazione di 8 favorevoli e 4 contrari,.

DICHIARARE

La presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c.4 D.lvo 267/2000

Letto e approvato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to GUGLIETTA ANGELO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì,

25 SET. 2018



IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE

Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 775 dal 25 SET. 2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

25 SET. 2018

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì,

25 SET. 2018

IL SEGRETARIO CAPO

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 10/09/2018

IL RESPONSABILE

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 10/09/2018

IL RESPONSABILE

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE